

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5050 del 04/11/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BASSI SEMINATRICI SNC DI BASSI GIANLUCA & C. per l'impianto destinato ad attività di Produzione e commercializzazione seminatrici agricole, sito in Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 7211
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5199 del 31/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BASSI SEMINATRICI SNC DI BASSI GIANLUCA & C. per l'impianto destinato ad attività di Produzione e commercializzazione seminatrici agricole, sito in Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 7211.

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società BASSI SEMINATRICI SNC DI BASSI GIANLUCA & C (C.F. e P.IVA 00558460374) per l'impianto destinato ad attività di Produzione e commercializzazione seminatrici agricole, sito in Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 7211., che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵** {Soggetto competente Comune di Medicina}
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C**, al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società BASSI SEMINATRICI SNC DI BASSI GIANLUCA & C a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società BASSI SEMINATRICI SNC DI BASSI GIANLUCA & C (C.F. e P.IVA 00558460374) con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 7211, per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 7211, ha presentato, nella persona di Annunciata De Gregorio, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 27/09/2018 e 06/10/2018 (Prot. nn. 17502 e 18237) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota Prot. n. 18420 del 09/10/2018 (pratica SUAP n. 133/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/10/2018 al PG/2018/23496 e confluito nella **Pratica SINADOC 30264/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE - AACM Bologna, con nota del 18/10/2018, PG/2018/24247, ha trasmesso una richiesta di integrazioni documentali indispensabili al fine di poter avviare il procedimento amministrativo di AUA
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota del 28/01/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/01/2019 al PG/2019/12673, ha trasmesso la documentazione integrativa al fine di poter avviare il procedimento amministrativo.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 25/02/2019, PG/2019/30220, ha trasmesso una richiesta di integrazioni documentali indispensabili al fine di poter esprimere il proprio parere tecnico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota del 14/06/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/06/2019 al PG/2019/94713, ha trasmesso la documentazione integrativa al fine di poter avviare l'istruttoria tecnica.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 23/07/2019, PG/2019/115850, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto..
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota del 03/09/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 03/09/2019 al PG/2019/135759, ha trasmesso proprio parere favorevole ambientale e urbanistico del Comune di Medicina ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota del 28/10/2019 prot.n. 20217 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 28/10/2019 al PG/2019/165944, ha trasmesso proprio parere favorevole per la matrice acustica del Comune di Medicina ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 442,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 31/10/2019

Per Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Stefano Stagni ¹¹

La Responsabile

dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BASSI SEMINATRICI SNC DI BASSI GIANLUCA & C.
Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 7211

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso poderale) classificato dal Comune di Medicina (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dai servizi igienici a servizio dell'attività di produzione e commercializzazione di seminatrici agricole.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/115850 del 23/07/2019, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Rif.prot.n. 17502/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 03/09/2019 al PG/2019/135759. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Medicina in data 06/10/2018 e successive eventuali integrazioni

Pratica Sinadoc 30264/2018

Documento redatto in data 11/10/2019

Rif. Prot. N. 17502/2018
Tit. 06 Cat. 09
Trasmissione via PEC a ARPAE-SAC

Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA per scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale - via S. Antonio n. 7211 – Bassi Seminatrici snc di Bassi Gianluca & C.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda Prot. n. 17502/2018 del 27/09/2018 – presentata dal Sig. GIANLUCA BASSI, nato a Medicina (BO) il 09/12/1961 – C.F.: BSSGLC61T09F083K, in qualità di rappresentante legale della ditta Bassi Seminatrici Snc di Bassi Gianluca & C, con sede legale a Medicina (BO) in via Sant'Antonio n. 7211, P. IVA 558460374– volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali e emissioni in atmosfera, per l'attività sita a Medicina (BO) in via Sant'Antonio n. 7211.

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE –ST Imola (SINADOC 30264/2018) ns. prot. n. 14182/2019 del 29/07/2019;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

il Sig. GIANLUCA BASSI, nato a Medicina (BO) il 09/12/1961 – C.F.: BSSGLC61T09F083K, in qualità di rappresentante legale della ditta Bassi Seminatrici Snc di Bassi Gianluca & C, con sede legale a Medicina (BO) in via Sant'Antonio n. 7211, P. IVA 558460374, ad immettere in acque superficiali acque reflue domestiche provenienti dall'attività sita a Medicina (BO) in via Sant'Antonio n. 7211, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

MATRICE SCARICHI DI ACQUE REFLUE SU CORPO IDRICO SUPERFICIALE

- I sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati.
- Venga eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo ed ispezione e del filtro batterico anaerobico. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.

- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- I fossi di scolo, individuati quali corpi recettori degli scarichi, dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli autorizzati.
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del DLgs.152/2006. Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

TC

Autorizzazione Unica Ambientale

BASSI SEMINATRICI Snc di Bassi Gianluca &C
Comune di Medicina - via Sant'Antonio n° 7211

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione di seminatrici agricole svolta dalla società BASSI SEMINATRICI Snc di Bassi Gianluca &C nello stabilimento ubicato in Comune di Medicina, via Sant'Antonio n° 7211, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società BASSI SEMINATRICI Snc di Bassi Gianluca &C è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate e diffuse:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE DA BANCO SALDATURA

Portata massima	4400 Nm ³ /h
Altezza minima	4.40 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro in microfibre di vetro su supporto di tessuto

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti

norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di

probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 28.02.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società BASSI SEMINATRICI Snc di Bassi Gianluca &C dovrà osservare, ai sensi dell'art. 269,

comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta BASSI SEMINATRICI Snc di Bassi Gianluca &C, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE .

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BASSI SEMINATRICI SNC DI BASSI GIANLUCA & C.
Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 7211

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società BASSI SEMINATRICI SNC ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 .

Visto che il Comune di Medicina con propria nota prot.n. 20217 del 28/10/2019 agli atti di ARPAE AACM in data 28/10/2019 al PG/2019/165944 non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato, fissando nel contempo specifiche prescrizioni.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 01/02/2019 agli atti .

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, è tenuta al rispetto di quanto contenuto nel parere del Comune di Medicina prot.n. 20217 del 28/10/2019 agli atti di ARPAE AACM in data 28/10/2019 al PG/2019/165944, che fa parte integrante e sostanziale del presente Allegato. In caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 30264/2019

Documento redatto in data 31/10/2019

Rif. Prot. N. 17502/2018
Tit. 06 Cat. 09
Trasmissione via PEC a ARPAE-SAC

Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA per scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale e impatto acustico - via S. Antonio n. 7211 – Bassi Seminatrici snc di Bassi Gianluca & C.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda Prot. n. 17502/2018 del 27/09/2018 – presentata dal Sig. GIANLUCA BASSI, nato a Medicina (BO) il 09/12/1961 – C.F.: BSSGLC61T09F083K, in qualità di rappresentante legale della ditta Bassi Seminatrici Snc di Bassi Gianluca & C, con sede legale a Medicina (BO) in via Sant'Antonio n. 7211, P. IVA 558460374 – volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, impatto acustico e emissioni in atmosfera, per l'attività sita a Medicina (BO) in via Sant'Antonio n. 7211.

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE – ST Imola (SINADOC 30264/2018) ns. prot. n. 14182/2019 del 29/07/2019 relativa alla matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE – ST Imola (SINADOC 29690/2019) ns. prot. n. 19703/2019 del 22/10/2019 relativa alla matrice impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

il Sig. GIANLUCA BASSI, nato a Medicina (BO) il 09/12/1961 – C.F.: BSSGLC61T09F083K, in qualità di rappresentante legale della ditta Bassi Seminatrici Snc di Bassi Gianluca & C, con sede legale a Medicina (BO) in via Sant'Antonio n. 7211, P. IVA 558460374, ad immettere in acque superficiali acque reflue domestiche e alle emissioni acustiche provenienti dall'attività sita a Medicina (BO) in via Sant'Antonio n. 7211, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

MATRICE SCARICHI DI ACQUE REFLUE SU CORPO IDRICO SUPERFICIALE

- I sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati.

- Venga eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo ed ispezione e del filtro batterico anaerobico. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- I fossi di scolo, individuati quali corpi recettori degli scarichi, dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli autorizzati.
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del DLgs.152/2006. Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

MATRICE IMPATTO ACUSTICO

- L'unica sorgente sonora significativa è rappresentata dall'impianto di aspirazione aria posto in area esterna, mentre sono ritenute non significative le emissioni sonore prodotte dalle lavorazioni che si svolgono all'interno dello stabilimento.
- L'attività dell'azienda venga svolta esclusivamente in periodo diurno.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviata ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

TC

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.